

TRIBUNALE DI CREMONA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ED ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse del sig. **Iadarola Silvestro**, nato a Cerreto Sannita (BN), il 17/09/1963 e residente a Fragneto Monforte in via Cupa n. 19, C.F. DRLSVS93P17C525T, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax 091/7794561; PEC francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax 091/7794561; PEC simona.fell@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunti al presente atto, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per la Lombardia, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ATA pubblicate dall'Ambito territoriale di Cremona.



PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, *prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024*, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'allegato A, lettera A stabilisce che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica"*
- *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"* così determinando una discriminazione in termini di punteggio per la valutazione del titolo suindicato, quando il servizio militare/civile è stato svolto non in costanza di nomina;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

ad attribuire il punteggio pari a **6 punti** nelle graduatorie ATA di interesse ai soggetti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina.

Si premette in

FATTO



1. Con il decreto n. **89 del 21 maggio 2024**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA (Amministrativo Tecnico Ausiliario) per il triennio scolastico 2024-2027;
2. In riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, in particolare, l'art. 15, comma 6 prescrive che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"* così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo attestante lo svolgimento del servizio militare e/o servizio civile soltanto a chi ha svolto il detto servizio in costanza di nomina.
3. Parte ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, chiedendo di partecipare al profilo Assistente amministrativo, operatore dei servizi agrari, operatore scolastico, collaboratore scolastico.
4. Il sig. Iadarola per la durata di un anno ha svolto il servizio civile non in costanza di nomina dal 7 novembre 2016 al 6 novembre 2017.
5. L'Amministrazione ministeriale riconosce la valenza del suddetto titolo ai fini dell'attribuzione del punteggio ma in misura nettamente ridotta. Infatti, come da tabella dei titoli di servizio allegata al suindicato decreto odiernamente impugnato, l'Amministrazione ministeriale riconosce al servizio civile/militare, svolto non in costanza di nomina, un punteggio complessivo pari a 0,60 all'uopo del punteggio pari a 6 punti riconosciuto al personale ATA che abbia svolto medesimo servizio in costanza di nomina;
6. Tale previsione determina l'errata valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente e, conseguentemente, l'illegittima nonché mancata assegnazione del relativo punteggio spettantegli, così privandola di una migliore collocazione in graduatoria, a vantaggio di quei docenti che dispongono del medesimo titolo, sebbene in costanza di nomina.
La lex specialis è, dunque, immediatamente lesiva della posizione di parte ricorrente che si vede privata dell'attribuzione di ben 6 punti in graduatoria.
7. Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse a impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente



motivo di

DIRITTO

1. . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 485, COMMA 7, DECRETO-LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 – VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2050, COMMI 1 E 2, D. LGS. 66/2010.

In tema di riconoscimento e valutazione del servizio di leva obbligatorio e del servizio civile ad esso equiparato *ex lege*, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'ordinanza sopra citata, ha escluso la piena valutazione del servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia prestato non in costanza di nomina (cioè in presenza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico statale).

Tali disposizioni ministeriali sono in palese contrasto con **l'art. 485, comma 7, D. Lgs. N. 197/1994**, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, che statuisce *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Ma vi è di più.

Il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050 (Codice dell'Ordinamento Militare), riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della equiparazione come titolo nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2, che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. In tema, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di



lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

È dunque lungo questa linea interpretativa che l'art. 2050 richiamato si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit. e pertanto il sistema generale va connesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, così come il servizio civile volontario, sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/03/2020, n. 5679; Ord. 29/12/2021, n. 41894; Ord. 10/11/2021, n. 33151).

Ciò premesso, risulta in contrasto con l'ormai granitica interpretazione giurisprudenziale la previsione di cui all'ordinanza citata nella parte in cui consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro.

Conseguentemente, il servizio militare di leva e/o servizio civile, prestato **non in costanza di nomina**, dovrà essere valutato da Codesta Amministrazione quale servizio effettivo, pari a 6 punti in ragione d'anno (cfr. sul punto Tribunale di Udine, sentenza n. 20/2023; Tribunale di Cosenza, sentenza del 21 dicembre 2023; Tribunale di Fermo, sentenza n. 13/2023) in linea con l'orientamento già granitico della Corte di Cassazione.

In tema si è pronunciato anche il Consiglio di Stato consolidando con numerose pronunce (cfr. *ex multis* sentenze n. 7888 del 2021; n. 3286 del 2022; n. 3423 del 2022 e da ultimo con la sentenza n. 11239 del 2023) l'insuperato orientamento giurisprudenziale, statuendo il



riconoscimento pieno e ad ogni effetto (peraltro in sintonia con quanto dettato dalla Suprema Corte di Cassazione) del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina.

A confermare tali assunti è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione che, con la recentissima **sentenza n. 8586/2024**, ha ribadito il principio di fondo in forza del quale *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”*, così dichiarando il diritto del personale - che ha prestato il servizio non in costanza di nomina - al riconoscimento di ulteriori 6 punti in graduatoria (*ex multis* Cass. n. 5679/2020; Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

E ancora, a riprova del diritto soggettivo leso, recentemente si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che, con l’ordinanza n. 03267/2024, per analogo caso, ha disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenendola meritevole di positiva valutazione, alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023.

Alla luce di quanto esposto il decreto impugnato è, dunque, illegittimo nella parte in cui ritiene interamente valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile solo se prestati in costanza di nomina: **la mancata valutazione del titolo posseduto da parte ricorrente e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente la posizione di parte ricorrente che viene privata di migliore collocazione nelle graduatorie di interesse, pregiudicando grandemente la possibilità della stessa di ottenere un incarico di lavoro rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo.**

Ne consegue che il servizio militare/civile prestato non in corso di un rapporto di lavoro, deve essere valutato conformemente a quello prestato “in costanza di nomina”, sulla



scorta della richiamata tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e della notevole giurisprudenza a favore.

L'Amministrazione ministeriale dovrà, pertanto, riconoscere a parte ricorrente il corretto punteggio di **6,00 punti** in ragione d'anno per il titolo di servizio militare e/o civile svolto.

A causa del mancato computo del punteggio aggiuntivo, la parte ricorrente sarà collocata in graduatoria in posizione inferiore rispetto a quella legittimamente spettante, con un grave pregiudizio in ordine all'ottenimento dell'incarico di lavoro.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede

NEL MERITO

- previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, accertare e dichiarare illegittimi e/o disapplicabili con ogni statuizione **i provvedimenti amministrativi relativi all'erronea determinazione del punteggio nella graduatoria A.T.A.;**
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente al riconoscimento **del punteggio pieno di 6,00 punti per il titolo di servizio civile svolto, per tutte le ragioni di cui in narrativa.**
- conseguentemente, attribuire all'odierno ricorrente nelle graduatorie ATA di riferimento, valide per il Triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 il punteggio complessivo rettificato.
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.



IN VIA ISTRUTTORIA

I. Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse in cui è inserita parte ricorrente che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante notifica sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle sue articolazioni territoriali, costituenti mezzi certamente più idonei a raggiungere lo scopo della notifica per pubblici proclami ai potenziali resistenti.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa



alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse in cui è inserita parte ricorrente, potenzialmente controinteressati, evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione

(<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

In subordine, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzare notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c. con le modalità individuate da questo Tribunale.

Si forniscono i seguenti documenti oltre alla procura alle liti:

- 1) decreto ministeriale n. 89/2024
- 2) domanda inserimento graduatoria d'interesse
- 3) attestato servizio civile
- 4) graduatoria d'interesse
- 5) dichiarazione esenzione CU

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il ricorrente non è tenuto al pagamento del contributo unificato pari ad € 259,00 in virtù di esenzione.

Roma, 23 aprile 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

